



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2017

Modifiche al codice penale in materia di reati contro la sovranità
e l'indipendenza dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Oggi è urgente ed indifferibile che lo Stato torni a fare lo Stato, torni a detenere il potere d'imperio sul territorio.

Per far tornare lo Stato nel possesso delle leve di sovranità è necessario intervenire nel codice penale come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, con cui sono stati depotenziati i delitti contro la personalità dello Stato.

Dopo l'intervento del 2006, infatti, la menomazione della sovranità e dell'indipendenza dello Stato, la creazione di associazioni sovversive, l'attentato alla Costituzione o agli organi costituzionali e alle assemblee regionali, sono divenuti reati solo se compiuti con violenza. Oggi più che mai serve che questi reati siano nuovamente punibili con qualsivoglia condotta.

A tale scopo il presente disegno di legge modifica alcuni articoli del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 241, primo comma, del codice penale, la parola: «violenti» è soppressa.

Art. 2.

1. All'articolo 270, primo comma, del codice penale, la parola: «violentemente» è soppressa ovunque ricorra.

Art. 3.

1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). - Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni».

Art. 4.

1. L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289. - (*Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali*). - È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a im-

pedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette».